



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 80

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 769 del 28 luglio 2011;
- VISTA la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato;
- VISTA la Raccomandazione 2005/251/CE della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori;
- VISTO il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010, emanato con D.R. 525 del 18.05.2016 e modificato da ultimo con D.R. n. 493 del 28.04.2023;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 07.11.2023, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alle modifiche degli art. 9,10 e 21 del suindicato Regolamento;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 21.12.2023, con la quale sono state approvate le modifiche degli art. 9,10 e 21 del suindicato Regolamento;

DECRETA



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Gli articoli 9,10 e 21 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 sono modificati, come di seguito riportato:

Artt. 9, 10 e 21 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010, vigente.	Proposta di modifica degli artt. 9, 10 e 21 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 9</i></p> <p>Selezione Ricercatori di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 e ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori concorsuali non bibliometrici”</p> <p>1. La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011 n. 243.</p> <p>2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono determinati, nella prima riunione, dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.</p> <p>3. La Commissione Giudicatrice effettuata la valutazione preliminare ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.</p> <p>4. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 9</i></p> <p>Selezione Ricercatori di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 e ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori concorsuali non bibliometrici”</p> <p>1. La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011 n. 243.</p> <p>2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono determinati, nella prima riunione, dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.</p> <p>3. La Commissione Giudicatrice effettuata la valutazione preliminare ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.</p> <p>4. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad</p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

5. Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.

6. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore della selezione. All'attribuzione dei punteggi non consegue in ogni caso alcuna graduatoria.

7. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.

9. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

10. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

11. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura

eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

5. Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.

6. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore della selezione. All'attribuzione dei punteggi non consegue in ogni caso alcuna graduatoria.

7. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.

9. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

10. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

11. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

12. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs.14.3.2013, n. 33.

13. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

14. La commissione potrà essere autorizzata dal Rettore, previa presentazione di istanza motivata, allo svolgimento dei lavori dell'intera procedura in modalità telematica, tramite videoconferenza, secondo le modalità di seguito riportate.

In tal caso la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l'eventuale contestuale prova orale, al fine di garantire la pubblicità della seduta, si svolgeranno in seduta pubblica tramite una piattaforma web che consenta l'accesso del pubblico all'aula virtuale presso cui si svolge la seduta.

Sul sito di Ateneo verrà data pubblicità della data e ora dello svolgimento e del link d'accesso.

L'utilizzo di strumenti di connessione audio – video deve in ogni caso consentire la visualizzazione del candidato durante l'intera seduta.

All'inizio del collegamento per lo svolgimento della suddetta prova, la commissione dovrà procedere all'identificazione del candidato che, a tal fine, dovrà esibire un valido documento d'identità.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento dell'effettuazione delle prove, per motivi tecnici, non siano in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

Il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità telematica è considerato rinunciatario.

In caso di svolgimento della procedura in modalità telematica, la Commissione, conclusi

rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

12. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs.14.3.2013, n. 33.

13. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

14. La commissione potrà ~~essere autorizzata dal Rettore, previa presentazione di istanza motivata, allo svolgimento~~ **svolgere i dei** lavori dell'intera procedura in modalità telematica, tramite videoconferenza, secondo le modalità di seguito riportate.

In tal caso la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l'eventuale contestuale prova orale, al fine di garantire la pubblicità della seduta, si svolgeranno in seduta pubblica tramite una piattaforma web che consenta l'accesso del pubblico all'aula virtuale presso cui si svolge la seduta.

Sul sito di Ateneo verrà data pubblicità della data e ora dello svolgimento e del link d'accesso.

L'utilizzo di strumenti di connessione audio – video deve in ogni caso consentire la visualizzazione del candidato durante l'intera seduta.

All'inizio del collegamento per lo svolgimento della suddetta prova, la commissione dovrà procedere all'identificazione del candidato che, a tal fine, dovrà esibire un valido documento d'identità.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento dell'effettuazione delle prove, per motivi tecnici, non siano in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

Il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità telematica è considerato rinunciatario.

In caso di svolgimento della procedura in modalità telematica, la Commissione, conclusi



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>i lavori, trasmetterà tempestivamente gli atti, firmati digitalmente o corredati da dichiarazione di concordanza, al responsabile del procedimento.</p>	<p>i lavori, trasmetterà tempestivamente gli atti, firmati digitalmente o corredati da dichiarazione di concordanza, al responsabile del procedimento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Selezione Ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori concorsuali bibliometrici”.</p> <p>1. La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 25.5.2011 n. 243.</p> <p>2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 per la valutazione preliminare dei candidati sono determinati, nella prima riunione dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.</p> <p>3. La Commissione nella prima seduta ripartisce il punteggio complessivo di punti 100 in punti 40 da destinare alla valutazione dei titoli e del curriculum e punti 60 da destinare alla valutazione delle pubblicazioni presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere i-l).</p> <p>4. La Commissione nella prima seduta ripartisce i punti complessivi destinati ai titoli e al curriculum comprensivo della produzione scientifica secondo le categorie stabilite dagli art. 2 e 3 del DM 243/2011. In particolare, la Commissione dovrà attribuire 20 punti dei 40 disponibili per i titoli alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica, alla sua intensità (definita come la media del numero di pubblicazioni per anno degli ultimi 5 anni di valutazione alla data di scadenza del bando) e alla continuità della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Selezione Ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori concorsuali bibliometrici”.</p> <p>1. La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 25.5.2011 n. 243.</p> <p>2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 per la valutazione preliminare dei candidati sono determinati, nella prima riunione dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.</p> <p>3. La Commissione nella prima seduta ripartisce il punteggio complessivo di punti 100 in punti 40 da destinare alla valutazione dei titoli e del curriculum e punti 60 da destinare alla valutazione delle pubblicazioni presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere i-l).</p> <p>4. La Commissione nella prima seduta ripartisce i punti complessivi destinati ai titoli e al curriculum comprensivo della produzione scientifica secondo le categorie stabilite dagli art. 2 e 3 del DM 243/2011. In particolare, la Commissione dovrà attribuire 20 punti dei 40 disponibili per i titoli alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica, alla sua intensità (definita come la media del numero di pubblicazioni per anno degli ultimi 5 anni di valutazione alla data di scadenza del bando) e alla continuità della</p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

stessa, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 243/2011. All'intensità della produzione scientifica dovranno essere riservati 10 dei 20 punti disponibili mentre altri 9 saranno attribuiti alla consistenza complessiva della produzione scientifica valutata anche mediante l'uso di parametri annualizzati indicati dall'art. 3, comma 4 del DM 243/2011; 1 punto sarà riservato alla continuità della produzione scientifica. I rimanenti 20 punti destinati ai titoli saranno ripartiti tra le categorie previste dall'art. 2, del DM 243/2011 privilegiando nella ripartizione dei punti complessivi le indicazioni di cui alle lettere f), g) e h) del succitato decreto.

5. Nella prima seduta la commissione dovrà altresì ripartire i 60 punti complessivi destinati alle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere i) ed l) suddividendo gli stessi secondo quanto specificato ai successivi punti 6 e 7.

6a). La Commissione attribuirà fino a 20 punti dei 60 disponibili al totale delle pubblicazioni presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere i) ed l) che risultino congruenti ai sensi di quanto previsto dal periodo successivo, rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal bando.

La congruenza delle pubblicazioni deve essere sia col settore scientifico-disciplinare che con le tematiche di ricerca interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel bando.

6b). La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni ritenute congruenti, assegnando fino a un massimo di 20 punti dei rimanenti 40 punti, come di seguito indicato. La Commissione assegnerà a ciascuna pubblicazione ritenuta congruente ai sensi del presente punto 6a), un punteggio fino ad un massimo del valore ottenuto dividendo 20 punti per il numero di pubblicazioni previsto dall'art. 5 comma 2, lettere i) ed l) del presente regolamento. Ai fini del calcolo del punteggio suddetto, la Commissione farà riferimento ai parametri indicati alle lettere a) e c) comma 2 dell'art 3 del DM 243/2011, anche avvalendosi

stessa, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 243/2011. All'intensità della produzione scientifica dovranno essere riservati 10 dei 20 punti disponibili mentre altri 9 saranno attribuiti alla consistenza complessiva della produzione scientifica valutata anche mediante l'uso di parametri annualizzati indicati dall'art. 3, comma 4 del DM 243/2011; 1 punto sarà riservato alla continuità della produzione scientifica. I rimanenti 20 punti destinati ai titoli saranno ripartiti tra le categorie previste dall'art. 2, del DM 243/2011 privilegiando nella ripartizione dei punti complessivi le indicazioni di cui alle lettere f), g) e h) del succitato decreto.

5. Nella prima seduta la commissione dovrà altresì ripartire i 60 punti complessivi destinati alle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere i) ed l) suddividendo gli stessi secondo quanto specificato ai successivi punti 6 e 7.

6a). La Commissione attribuirà fino a 20 punti dei 60 disponibili al totale delle pubblicazioni presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere i) ed l) che risultino congruenti ai sensi di quanto previsto dal periodo successivo, rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal bando.

La congruenza delle pubblicazioni deve essere sia col settore scientifico-disciplinare che con le tematiche di ricerca interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel bando.

6b). La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni ritenute congruenti, assegnando fino a un massimo di 20 punti dei rimanenti 40 punti, come di seguito indicato. La Commissione assegnerà a ciascuna pubblicazione ritenuta congruente ai sensi del presente punto 6a), un punteggio fino ad un massimo del valore ottenuto dividendo 20 punti per il numero di pubblicazioni previsto dall'art. 5 comma 2, lettere i) ed l) del presente regolamento. Ai fini del calcolo del punteggio suddetto, la Commissione farà riferimento ai parametri indicati alle lettere a) e c) comma 2 dell'art 3 del DM 243/2011, anche avvalendosi



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

degli indicatori previsti all'art. 3 comma 4 del succitato decreto -.

7. La Commissione procederà ai sensi del punto d) comma 2 dell'art 3 del DM 243/2011 alla valutazione dell'apporto individuale del candidato, nelle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettere i) ed l), e congruenti sia col settore scientifico-disciplinare che con le tematiche di ricerca interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel bando.

Il relativo punteggio (fino a un massimo di 20 punti) sarà attribuito calcolando la percentuale (arrotondata all'unità per eccesso) delle pubblicazioni congruenti nelle quali il candidato risulti in posizione preminente (primo autore o autore a pari merito con primo autore o autore corrispondente) rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal bando.

-Ai Candidati con percentuale uguale o superiore a 50% vengono assegnati 20 punti;

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 49% vengono assegnati 15 punti;

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 25 e 34% vengono assegnati 10 punti

-Ai Candidati con percentuale inferiore a 25% vengono assegnati 0 (zero) punti.

8. La Commissione Giudicatrice, effettuata la valutazione preliminare sulla base della valutazione dei titoli ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.

9. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

degli indicatori previsti all'art. 3 comma 4 del succitato decreto -.

7. La Commissione procederà ai sensi del punto d) comma 2 dell'art 3 del DM 243/2011 alla valutazione dell'apporto individuale del candidato, nelle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettere i) ed l), e congruenti sia col settore scientifico-disciplinare che con le tematiche di ricerca interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel bando.

Il relativo punteggio (fino a un massimo di 20 punti) sarà attribuito calcolando la percentuale (arrotondata all'unità per eccesso) delle pubblicazioni congruenti nelle quali il candidato risulti in posizione preminente (primo autore o autore a pari merito con primo autore o autore corrispondente) rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal bando.

-Ai Candidati con percentuale uguale o superiore a 50% vengono assegnati 20 punti;

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 49% vengono assegnati 15 punti;

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 25 e 34% vengono assegnati 10 punti

-Ai Candidati con percentuale inferiore a 25% vengono assegnati 0 (zero) punti.

8. La Commissione Giudicatrice, effettuata la valutazione preliminare sulla base della valutazione dei titoli ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.

9. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

10. Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio finale ai titoli e alla produzione scientifica dei candidati.

11. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di almeno 51 punti. All'attribuzione dei punteggi non consegue in ogni caso alcuna graduatoria.

12. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

13. La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.

14. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

15. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

16. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. L'Università provvede agli adempimenti di

10. Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio finale ai titoli e alla produzione scientifica dei candidati.

11. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di almeno 51 punti. All'attribuzione dei punteggi non consegue in ogni caso alcuna graduatoria.

12. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

13. La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.

14. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

15. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

16. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. L'Università provvede agli adempimenti di



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs.14.3.2013, n. 33.</p> <p>17. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.</p> <p>18. La commissione potrà essere autorizzata dal Rettore, previa presentazione di istanza motivata, allo svolgimento dei lavori dell'intera procedura in modalità telematica, tramite videoconferenza, secondo le modalità di seguito riportate.</p> <p>In tal caso la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l'eventuale contestuale prova orale, al fine di garantire la pubblicità della seduta, si svolgeranno in seduta pubblica tramite una piattaforma web che consenta l'accesso del pubblico all'aula virtuale presso cui si svolge la seduta. Sul sito di Ateneo verrà data pubblicità della data e ora dello svolgimento e del link d'accesso.</p> <p>L'utilizzo di strumenti di connessione audio – video deve in ogni caso consentire la visualizzazione del candidato durante l'intera seduta.</p> <p>All'inizio del collegamento per lo svolgimento della suddetta prova, la commissione dovrà procedere all'identificazione del candidato che, a tal fine, dovrà esibire un valido documento d'identità.</p> <p>Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento dell'effettuazione delle prove, per motivi tecnici, non siano in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.</p> <p>Il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità telematica è considerato rinunciario.</p> <p>In caso di svolgimento della procedura in modalità telematica, la Commissione, conclusi i lavori, trasmetterà tempestivamente gli atti, firmati digitalmente o corredati da dichiarazione di concordanza, al responsabile del procedimento.</p>	<p>pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs.14.3.2013, n. 33.</p> <p>17. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.</p> <p>18. La commissione potrà essere autorizzata dal Rettore, previa presentazione di istanza motivata, allo svolgimento svolgere i dei lavori dell'intera procedura in modalità telematica, tramite videoconferenza, secondo le modalità di seguito riportate.</p> <p>In tal caso la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l'eventuale contestuale prova orale, al fine di garantire la pubblicità della seduta, si svolgeranno in seduta pubblica tramite una piattaforma web che consenta l'accesso del pubblico all'aula virtuale presso cui si svolge la seduta. Sul sito di Ateneo verrà data pubblicità della data e ora dello svolgimento e del link d'accesso.</p> <p>L'utilizzo di strumenti di connessione audio – video deve in ogni caso consentire la visualizzazione del candidato durante l'intera seduta.</p> <p>All'inizio del collegamento per lo svolgimento della suddetta prova, la commissione dovrà procedere all'identificazione del candidato che, a tal fine, dovrà esibire un valido documento d'identità.</p> <p>Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento dell'effettuazione delle prove, per motivi tecnici, non siano in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.</p> <p>Il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità telematica è considerato rinunciario.</p> <p>In caso di svolgimento della procedura in modalità telematica, la Commissione, conclusi i lavori, trasmetterà tempestivamente gli atti, firmati digitalmente o corredati da dichiarazione di concordanza, al responsabile del procedimento.</p>
<p><i>Art. 21</i></p>	<p><i>Art. 21</i></p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

La Commissione di valutazione

1. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione di Valutazione.
2. La Commissione di Valutazione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, previa delibera del Senato Accademico, ed è composta da tre docenti designati fra i professori di prima fascia di cui almeno 1 appartenente ad altro Ateneo e da un componente supplente esterno.

Tutti i membri della Commissione di Valutazione devono appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura valutativa ovvero, in mancanza, al settore concorsuale al quale si riferisce la selezione.

Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee (n. 251 del 11.3.2005), nella costituzione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

3. Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

4. La verifica dei requisiti dei commissari, di cui ai successivi commi 5 e 6, è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).

5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. 6. Della Commissione non possono fare parte i professori che siano stati membri della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il candidato o che siano membri incarica della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

7. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La

La Commissione di valutazione

1. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione di Valutazione.
2. La Commissione di Valutazione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, previa delibera del Senato Accademico, ed è composta da tre docenti designati fra i professori di prima fascia di cui almeno 1 appartenente ad altro Ateneo e da un componente supplente esterno.

Tutti i membri della Commissione di Valutazione devono appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura valutativa ovvero, in mancanza, al settore concorsuale al quale si riferisce la selezione.

Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee (n. 251 del 11.3.2005), nella costituzione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

3. Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

4. La verifica dei requisiti dei commissari, di cui ai successivi commi 5 e 6, è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).

5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. 6. Della Commissione non possono fare parte i professori che siano stati membri della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il candidato o che siano membri incarica della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

7. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I lavori della Commissione di Valutazione devono concludersi entro 30 giorni dalla data di consegna da parte dell'Ateneo della documentazione relativa al candidato da esaminare. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con decreto che viene trasmesso al Dipartimento.

8. I commissari dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

9. Eventuali istanze di ricsuzione dei commissari da parte dei candidati vanno rivolte al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 51 comma 1 del codice di procedura civile.

10. La Commissione, al termine dei lavori, trasmette al Rettore i verbali relativi alla valutazione del candidato.

11. La Commissione potrà essere autorizzata dal Rettore, previa presentazione di motivata istanza, allo svolgimento della procedura in modalità telematica tramite videoconferenza. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 9 comma 14 e 10 comma 18 del presente regolamento.

Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I lavori della Commissione di Valutazione devono concludersi entro 30 giorni dalla data di consegna da parte dell'Ateneo della documentazione relativa al candidato da esaminare. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con decreto che viene trasmesso al Dipartimento.

8. I commissari dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

9. Eventuali istanze di ricsuzione dei commissari da parte dei candidati vanno rivolte al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 51 comma 1 del codice di procedura civile.

10. La Commissione, al termine dei lavori, trasmette al Rettore i verbali relativi alla valutazione del candidato.

11. La Commissione potrà essere ~~autorizzata dal Rettore, previa presentazione di motivata istanza, allo svolgimento~~ **svolgere i lavori** della procedura in modalità telematica tramite videoconferenza. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 9 comma 14 e 10 comma 18 del presente regolamento.

Art. 2

Il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

24 GEN 2024

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda